

Città di
Vallefoglia

Servizio Socio-Educativo

**CAPITOLATO SPECIALE DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI
DISABILI NELLE SCUOLE E
DOMICILIARE PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO/SVANTAGGIO.**

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO
2. DURATA
3. FINALITA' DEL SERVIZIO
4. CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
 - 4.1. Ambiti Operativi
 - 4.2. Tempi e modalità di funzionamento
 - 4.3. Accesso al Servizio
 - 4.4. Ruolo dell'operatore
 - 4.5. Coordinamento del Servizio
5. PERSONALE
6. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
7. CORRISPETTIVO – FATTURAZIONE
8. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
9. ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
10. SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. n. 81/2008)
11. RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI
12. RESPONSABILITA' - COPERTURE ASSICURATIVE
13. REVISIONE PREZZI
14. MODIFICHE DEL CONTRATTO
15. VERIFICHE DI CONFORMITA'
16. CASI DI FORZA MAGGIORE
17. CESSIONE E SUBAPPALTO
18. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
19. SANZIONI E PENALITA'
20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
21. GARANZIA DEFINITIVA
22. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
23. FORO COMPETENTE
24. CLAUSOLA SOSPENSIVA
25. NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza educativa con personale educativo assistenziale per disabili e attiene ai compiti dell'Ente Locale in materia di integrazione scolastica ed educativa definiti ai sensi della L. 104/92 nonché delle norme successive ed applicative della stessa legge.

La fornitura del servizio riguarda, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. 104/1992, i residenti del Comune di Vallefoglia che frequentano le scuole statali di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia e per tutto il ciclo dell'obbligo, nonché, fatta salva diversa disposizione normativa, gli ulteriori anni di scuola superiore di secondo grado e le scuole paritarie.

L'aggiudicatario è chiamato altresì a fornire assistenza educativa domiciliare per minori in condizione di svantaggio quale intervento per la promozione dell'agio e prevenzione del disagio sulla base dei compiti definiti dalla Legge Quadro sui Servizi Sociali n. 328/2000 in materia dei diritti dell'infanzia e adolescenza.

ART. 2 - DURATA

1. La durata dell'affidamento decorre dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2021. Nel caso la gara di appalto venga aggiudicata definitivamente dopo la data di inizio del periodo previsto, l'appalto sarà affidato per uguale periodo temporale di 4 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva.

2. Il Comune potrà disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del Servizio, anche prima della stipula del contratto (ai sensi dell'art.32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016) potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto, determinare un grave danno all'interesse pubblico cui è destinato a soddisfare. Ove pertanto il servizio abbia inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.

3. Il relazione al tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente potrà essere richiesta al concorrente aggiudicatario proroga del servizio da rendere agli stessi prezzi, patti, condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 3 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comprende una serie di interventi atti a perseguire le seguenti finalità:

- a. Sostenere la persona con disabilità nel rispetto della dignità umana e civile, al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio e l'integrazione scolastica;
- b. Contribuire alla formazione della personalità dei soggetti con disabilità, attraverso programmi educativi utili ad attivare processi d'autonomia individuale, a promuovere il benessere psico-fisico e l'apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri e l'ambiente, a costruire il progetto di vita del soggetto;
- c. Favorire la diffusione in ambito scolastico della cultura della diversità, dell'accoglienza, dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
- d. Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazione di emarginazione nell'ambiente di vita familiare garantendo il pieno sviluppo della personalità del minore;
- e. Intervenire a sostegno dei minori che vivono situazioni di disagio familiare per varie cause (difficoltà della famiglia ad esercitare funzioni educative-genitoriali e/o relazionali, problematiche strutturali che comportano emarginazione e disadattamento,).

ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Ambiti operativi

Il servizio è svolto nei seguenti ambiti operativi:

- **Ambito scolastico:** in esso l'operatore svolge i compiti attribuiti all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in coincidenza con i tempi di frequenza degli alunni come meglio specificato al successivo punto 2 del presente articolo;
- **Ambito domiciliare:** in situazioni di difficoltà e necessità temporanea dovuta a vari motivi l'operatore interviene al domicilio, su richiesta del Servizio Sociale Professionale dell'Ente, in modo finalizzato al mantenimento del minore in famiglia, anche attraverso il recupero e rafforzamento delle risorse potenziali della famiglia stessa, all'interno di una programmazione educativa;
- **Ambito extrascolastico:** l'operatore potrà essere chiamato al servizio anche in ambito extrascolastico in caso di visite di istruzione o altre attività complementari all'attività scolastica o anche per attività extrascolastiche che sostengano l'integrazione sociale all'interno del più ampio progetto di vita della persona con disabilità o in situazione di disagio/svantaggio (es. centri educativo-ricreativi estivi, progetti di inserimento scuola-centro diurno/residenziale, centri di aggregazione, centri per la famiglia, ecc.)

4.2 Tempi e modalità di funzionamento

4.2.1. Il Comune assegnerà ad ogni Istituto Scolastico per ciascun anno scolastico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un monte ore individualizzato per ogni utente calcolato sulla base delle istanze avanzate dai rispettivi Dirigenti e a seguito delle risultanze del successivo incontro di programmazione con l'équipe UMEE e il Coordinatore amministrativo del soggetto gestore di cui al successivo punto 5 del presente articolo.

Il soggetto gestore nominerà gli educatori in ciascun Istituto e collaborerà con i Dirigenti nell'organizzazione dell'organico.

A ciascun utente è destinato altresì un numero di ore annuali per attività non frontali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, partecipazione a incontri per stesura PEI, incontri con le famiglie, partecipazione a consigli di classe, partecipazione a G.L.H.I.

4.2.2 In caso di assenza dell'alunno pari o inferiore a 3 giorni consecutivi da calendario solare, l'educatore dovrà continuare a prestare servizio per l'intero orario o parte di esso (a seconda delle indicazioni dell'Amministrazione appaltante) al fine di :

- essere messo a disposizione di altri alunni che godono del servizio
- essere messo a disposizione di altri alunni che pur non godendo del servizio hanno comunque bisogni educativi speciali
- svolgere compiti di progettazione e verifica del lavoro svolto
- supportare eventuali progetti scolastici previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

In caso di assenze superiori a 3 giorni consecutivi di calendario solare, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione, convalidata dal Dirigente scolastico, al Servizio Politiche Educative il quale valuterà, di concerto con la scuola e gli altri servizi coinvolti, l'opportunità di impiegare l'educatore nell'ambito di altri eventuali progetti educativi anche domiciliari. Qualora ciò non avvenga il servizio si intende sospeso fino alla ripresa della frequenza scolastica dell'alunno.

Nell'ambito delle attività estive in caso di assenza dell'alunno superiore a 5 giorni il servizio si interrompe.

4.2.3. Il calendario annuale di funzionamento è definito per ciascun anno scolastico dal Servizio Politiche Educative sulla base del calendario regionale approvato. Il servizio scolastico indicativamente, viene erogato dalla terza settimana di settembre e fino al 30 giugno nei giorni compresi tra il lunedì ed il sabato secondo l'orario di apertura delle diverse istituzioni scolastiche ed educative frequentate dagli alunni disabili.

Le attività integrative e/o extrascolastiche potranno svolgersi anche in periodi di sospensione delle attività scolastiche; il calendario verrà comunicato all'aggiudicatario dal Comune con adeguato preavviso.

Il servizio viene attivato dal primo giorno di frequenza dell'alunno.

Il servizio educativo domiciliare è svolto durante tutto l'anno solare con programmazione da parte del Servizio Sociale Professionale comunale.

4.2.4. Il monte orario annuale del servizio viene indicativamente e orientativamente quantificato secondo lo schema di seguito riportato e specificando che, per la natura stessa del servizio, quanto indicato è sottoposto a variazioni in ciascun anno scolastico:

ORE ASSISTENZA EDUCATIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI	9.500
ORE EDUCATIVA DOMICILIARE	1.370
ORE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (SERVIZI ESTIVI)	500
NR. PRESUNTO UTENTI SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	42
NR. PRESUNTO UTENTI SCUOLE STATALI DI 2° GRADO	8
NR. UTENTI SERVIZI ESTIVI PRESUNTO	10/15
NR. UTENTI SERVIZIO DOMICILIARE PRESUNTO	15/20

4.3 Accesso al servizio

L'accesso al servizio è determinato esclusivamente dal Comune, che vi provvede secondo le norme relative all'integrazione scolastica ed educativa delle persone disabili e con la programmazione del Servizio Sociale Professionale relativamente ai minori in situazioni di disagio/svantaggio.

L'aggiudicatario non può procedere ad ammissioni o ad esclusioni dalla fruizione del servizio, né può subordinare quest'ultima a criteri aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti dal Comune.

4.4 Ruolo dell'operatore

4.4.1 L'operatore per l'integrazione è assegnato con lo scopo di garantire e favorire la partecipazione delle persone disabili alla vita scolastica, svolge funzioni assistenziali, educative e relazionali di supporto al percorso educativo individualizzato ed alle attività di inclusione.

I compiti prevalenti si riferiscono a:

- realizzazione di attività finalizzate all'acquisizione, da parte dei soggetti disabili, di autonomie personali, sociali e di integrazione;
- supporto ad attività motorie, di manipolazione ed espressive in genere;
- supporto relazionale e comunicativo ad attività didattiche.

Nello svolgimento di tali compiti il personale è tenuto a:

- assumere conoscenze complete sulle caratteristiche delle persone assegnate partecipando, previo accordo con il Dirigente Scolastico, alla predisposizione e alla verifica del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I);
- partecipare alle riunioni di programmazione, gestione e verifica dei progetti educativi riguardanti le persone assegnategli;
- costruire, in accordo con gli altri insegnanti ed operatori educativi, un proprio piano di lavoro all'interno del progetto educativo del gruppo di classe o di apprendimento e del progetto educativo individualizzato definito nel PEI;
- agire in raccordo col personale docente e non docente delle scuole, con le famiglie e con il personale dei servizi del territorio, secondo la normativa specifica, gli accordi di programma, i protocolli d'intesa o gli accordi operativi sottoscritti dai diversi enti;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per la persona disabile per il perseguimento delle finalità di crescita e integrazione sociale ed educativa;
- garantire la riservatezza e la segretezza professionale per quanto si riferisce alle informazioni acquisite e relative alle situazioni lavorative secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003);
- partecipare ai Consigli di classe.

L'operatore opera normalmente in un rapporto 1:1, ma, su specifica progettualità scolastica concordata con il Comune, può anche operare in piccoli gruppi o in situazione laboratoriale anche in autonomia rispetto al docente titolare di classe.

Ciascun assistente educativo sarà dotato di foglio firma nel quale dovrà sottoscrivere l'orario di entrata e uscita vidimato dalla scuola.

4.4.2 Qualora sia prevista la presenza dell'assistente educativo durante il pasto, lo stesso non potrà usufruire del pasto fornito dal servizio di refezione scolastica se non previo pagamento del costo del pasto alla ditta aggiudicataria dello stesso servizio.

4.4.3 L'operatore del servizio domiciliare è assegnato con lo scopo di favorire il pieno sviluppo della personalità del minore nel proprio ambiente di vita familiare.

In particolare il servizio è finalizzato a:

- favorire il percorso di crescita
- sostenere la famiglia nel compito educativo
- costruire una rete di comunicazione tra il nucleo e l'ambiente per facilitare l'accesso e l'utilizzo corretto di risorse e servizi del contesto territoriale, nel caso di minori che vivono situazioni di disagio relazionale
- sostenere il corretto inserimento del minore in famiglia con difficoltà (temporanee) che possono comportare emarginazione e disadattamento.

Il servizio prevede interventi prestati sia presso il domicilio dell'utente o al di fuori di esso presso strutture/sedi/luoghi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'educatore dovrà relazionare sulla attività svolta al Servizio Sociale Professionale nella persona dell'Assistente Sociale del Comune di riferimento del minore con cadenza stabilita dalla stessa e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Dovrà essere garantita riservatezza e segretezza professionale secondo quanto previsto dalla legislazione vigente (D.Lgs. 196/2003).

Il foglio presenze dell'educatore dovrà essere controfirmato da un esercente la potestà genitoriale del minore.

4.5 Coordinamento del servizio

L'aggiudicatario predisporre l'organizzazione necessaria per il migliore svolgimento del servizio.

Esso deve disporre di una figura con funzione specifica di coordinatore del servizio con titolo di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia o psicologia e almeno 2 anni di esperienza di coordinamento in servizi di integrazione scolastica di disabili o servizi per minori disabili ovvero di diploma di laurea e almeno 4 anni di esperienza di coordinamento di servizi di integrazione scolastica di disabili. Il coordinatore dovrà monitorare la qualità dell'intervento attuato dagli operatori e garantire il raccordo con il servizio comunale preposto all'integrazione dei disabili, con i dirigenti scolastici, gli operatori del servizio sanitario e del territorio.

Il coordinatore (o un suo sostituto preventivamente individuato e comunicato all'Amministrazione comunale) dovrà essere raggiungibile per comunicazioni durante tutta la fascia oraria di funzionamento delle attività dei vari ordini di scuola o di servizio in cui gli operatori sono impiegati.

In particolare il Coordinatore dovrà:

- collaborare con i Dirigenti scolastici e il referente comunale preposto nell'individuazione degli educatori da assegnare ai diversi casi e nella stesura dei loro orari di servizio;
- provvedere alla sostituzione del personale assente inviando contestuali comunicazioni sia al Comune che alla scuola;
- controllare la corretta compilazione dei fogli firma e il rispetto dell'orario di servizio di ciascun operatore ;
- partecipare agli incontri di inizio, verifica e fine delle attività sia scolastiche che domiciliari che il Comune organizzerà anche con gli operatori preposti al servizio;
- assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale

Il personale comunale preposto al servizio di integrazione scolastica dei disabili nei vari ordini di scuola e al servizio educativo domiciliare provvede alla promozione e all'osservazione sistematica del servizio raccordandosi con il coordinatore quale referente per le questioni attinenti la qualità degli interventi.

ART. 5 – PERSONALE

1. Gli operatori assegnati al servizio in oggetto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Per chi opera nelle scuole statali:

- 1) compimento del diciottesimo anno di età;
- 2) possesso del diploma di maturità magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico e di corso di formazione di almeno 40 ore sulla disabilità;

- 3) in alternativa al punto 2), diploma di scuola secondaria di secondo grado e formazione specifica con frequenza attestata di un corso di almeno 120 ore sulla disabilità oppure esperienza lavorativa nel settore dell'assistenza a minori per almeno 720 ore negli ultimi 4 anni o diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno o diploma di laurea o di laurea specialistica nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (D.M. 4/8/2000) o specializzazione in pedagogia o psicologia o equipollenti.

Per chi opera nel servizio domiciliare:

requisiti previsti dal Regolamento regionale del 23 dicembre 2004 nr. 13 e successive modifiche "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003 n.9".

2. Prima dell'inizio del servizio il contraente dovrà trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato con l'indicazione dei curricula, delle qualifiche possedute, del rapporto di lavoro applicato. Tale elenco va periodicamente aggiornato in caso di sostituzioni di personale e nuove assunzioni. Il personale deve costituire, compatibilmente con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodo di assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti.

La ditta si impegna a sostituire eventuali assenze che dovessero verificarsi a qualunque titolo, dei propri operatori, con personale che possieda i medesimi requisiti dei titolari.

Qualsiasi variazione riguardante il personale o l'orario di servizio deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Amministrazione.

Data la delicatezza del servizio rivolto a un'utenza con particolare necessità di instaurare relazioni stabili e significative, non sono ammesse sostituzioni di operatori se non per gravi e inderogabili motivi che dovranno comunque essere preventivamente segnalati all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo o che risultino comunque inadeguati al ruolo.

Ai sensi dell'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, l'aggiudicatario dovrà acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di tutto il personale impegnato nei servizi, che attesti l'assenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'Aggiudicatario dovrà poter dimostrare in qualunque momento su richiesta dell'Amministrazione di avere regolarmente adempiuto a tale obbligo per il quale è in ogni caso, unico responsabile.

Tutti gli operatori coinvolti nel servizio oggetto del presente appalto sono tenuti alla riservatezza e al rispetto del segreto d'ufficio in merito alle notizie apprese in relazione ai soggetti disabili nel rispetto della relativa normativa in materia come da successivo art. 11.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario con riferimento alla esecuzione e modalità del servizio è tenuto:
 - a. istituire una sede operativa nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
 - b. uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore per i servizi oggetto d'appalto;
 - c. gestire ed organizzare il Servizio oggetto d'appalto, nel rigoroso rispetto del presente Capitolato;
 - d. garantire il presidio ed il monitoraggio costanti sull'attività svolta dal personale al fine di assicurare in ogni momento il regolare e puntuale adempimento dei servizi e la qualità dell'intervento organizzando il proprio personale e assumendo direttamente ogni e qualunque rischio di impresa. In caso di sciopero o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, aspettative, malattie) deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali e rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
 - e. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di Privacy e Trattamento dati.
2. L'aggiudicataria inoltre è obbligata a:
 - a. comunicare prima dell'inizio del servizio l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato con l'indicazione dei curricula, delle qualifiche possedute, del rapporto di lavoro applicato.
 - b. coordinare la formazione e l'aggiornamento periodici del personale secondo quanto indicato in sede di offerta

3. L'aggiudicataria deve garantire l'attuazione delle diverse fasi del processo di valutazione dell'efficacia del servizio attraverso il monitoraggio degli interventi e sulla base della metodologia proposta in sede di offerta, eventualmente rivisitata in accordo con l'Amministrazione.

In particolare è tenuta:

- a. al controllo costante a garanzia del servizio effettuato e alla verifica in itinere dell'andamento dei servizi individuando e proponendo elementi di innovazione per il miglioramento del servizio;
- b. a collaborare con ulteriori modalità direttamente proposte o su iniziativa dell'Amministrazione, al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, alla raccolta dei dati ed alla implementazione del sistema stesso.

4. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione l'aggiudicatario ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio che possa compromettere il migliore conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio, il rapporto con gli utenti o che possa comunque costituire elemento di criticità inerente l'oggetto del presente capitolato d'appalto. In tale quadro l'aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida risoluzione dei problemi segnalati.

5. La Ditta ha l'obbligo, in considerazione del principio del preminente interesse del minore (legge 27 Maggio 1991, n. 176, art. 3) a garanzia del mantenimento della continuità del rapporto educatore-bambino, nonché per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, di utilizzare in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto, ad eccezione del caso in cui il numero e la qualifica degli stessi non siano armonizzabili con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

6. L'aggiudicatario è altresì tenuto a dare avvio alle attività e servizi compresi nell'appalto anche in pendenza di stipulazione del contratto

ART. 7 - CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate (previa emissione di regolare fattura) calcolate sulla base delle ore di effettivo servizio prestate nel mese per il costo orario del servizio così come desunto dal prezzo complessivo offerto (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) suddiviso per il numero di ore complessive presunte di cui al precedente articolo 4.2.4 e verrà disposto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Restano ferme eventuali successive pattuizioni che potranno disporsi in accordo con la Ditta affidataria, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e ss.mm.

Dall'ammontare del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità comminate ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato.

La Ditta è tenuta ad allegare al documento di fatturazione, un rendiconto analitico delle ore effettuate da ciascun educatore controfirmato dal Dirigente scolastico di ciascun Istituto o della famiglia del minore per l'educativa domiciliare secondo un modello fornito dal Servizio Socio-Educativo.

L'Amministrazione previa verifica della regolarità della fatturazione, procede al pagamento del corrispettivo operando comunque una ritenuta del 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, fatto salvo eventuali successive disposizioni normative.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

La fatturazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 e del D.M.n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

2. Il corrispettivo aggiudicato in sede di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri nessuno escluso, di seguito elencati:

- a) spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti; spese per sostituzioni del personale in caso di assenza a qualunque titolo;
- b) imposte, tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- c) tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;
- d) gli oneri per l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
- e) ogni e qualunque altra spesa qui non espressamente elencata ma necessaria per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi del presente Capitolato e delle normative vigenti e di futura emanazione.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a trasmettere al Comune interessato, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare al Comune interessato ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

ART. 9 – ONERI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'aggiudicatario è obbligato:

- a rispettare per gli operatori tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato.
I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- ad assicurare il personale contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i.). L'inosservanza di tali obblighi, accertata dal Comune interessato o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. n. 81/2008)

1. La Ditta è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunica all'Amministrazione comunale l'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e la compiuta Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto con contestuale redazione del relativo documento. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e dei mezzi e strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

2. La Ditta è tenuta ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi eventuali DPI; dovrà

garantire inoltre che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti:

- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera
- modalità di esecuzione del servizio.

Durante l'espletamento del servizio gli Operatori dovranno portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche il nome dell'Aggiudicatario.

3. Trattandosi di prestazioni per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei luoghi della stazione appaltante, l'importo degli oneri per la sicurezza interferenziale è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per le quali sia necessario adottare misure di sicurezza né redigere il D.U.V.R.I..

L'affidatario dovrà attenersi alle valutazioni dei rischi di competenza dei vari Dirigenti Scolastici, anche con riferimento alle gestione delle emergenze.

ART. 11 – RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

1. Il Comune di Vallefoglia, Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designano l'impresa aggiudicataria Responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La nomina opera senza bisogno di ulteriori atti formali, dalla data di aggiudicazione anche qualora provvisoria. La Ditta è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 ed assicura il pieno ed integrale rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di riservatezza. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

2. All'Impresa aggiudicataria quale Responsabile del Trattamento vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi i dati personali dei minori, salvo casi eccezionali che riguardino la loro incolumità o sicurezza con successiva informativa al titolare, non potrà diffondere dati in suo possesso né cederli a terzi;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- il trattamento di dati dovrà essere limitato ai seguenti dati e finalità:
 - a) nome, cognome, età, residenza, scuola degli alunni, certificazione che attesta lo stato di disabilità e ogni ulteriore certificazione medica o diagnostica funzionale e indispensabile allo svolgimento dell'attività di assistenza all'alunno;
 - b) nome, cognome, numero telefono dei genitori;

3. Il trattamento dei dati da parte delle Amministrazioni aggiudicatarie rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dall'Ente Locale. La tipologia dei dati trattati e le operazioni eseguibili inclusa la comunicazione all'aggiudicatario, sono stabilite nei singoli Regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 20 e 21 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196, con provvedimenti dei Consigli Comunali.

4. Nei casi di comunicazione di dati personali degli utenti, le parti si impegnano a procedere nel pieno rispetto della riservatezza delle persone, adottando modalità di trasmissione idonee a permetterne la conoscenza esclusivamente al destinatario finale cui debbano pervenire le informazioni.

5. Alla scadenza del contratto, la banca dati dovrà essere restituita al Comune competente senza alcun onere aggiuntivo. I dati detenuti dalla Ditta dovranno essere bloccati, vale a dire congelati e conservati e utilizzati solo per esigenze di archiviazione e verifica; successivamente alla verifica congiunta di eventuali incongruenze, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici, e la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

ART. 12 – RESPONSABILITA' – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'aggiudicatario in qualità di titolare, gestore ed esecutore delle attività oggetto del presente Capitolato, gestisce il servizio affidato, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti

di legge; è posta a carico dell'aggiudicatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi stessi, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale.

2. L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, in ogni caso, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. La Ditta è inoltre obbligata a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto e indiretto, di cui gli utenti dei servizi dovesse essere oggetto.

3. L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o in conseguenza dei servizi espletati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. La Ditta appaltatrice esonera espressamente l'Amministrazione e il personale comunale da ogni responsabilità civile e penale e da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

4. A garanzia di quanto sopra la Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - per garantire idonea copertura per danni provocati a terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto recante anche la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale con massimale unico di €. 3.000.000,00 nonché polizza infortuni con massimali adeguati al servizio oggetto di appalto. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore di servizio, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione da qualsiasi pretesa pertanto, anche nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire non fosse adeguato, sarà sempre e comunque la Ditta aggiudicataria a risponderne integralmente.

5. L'aggiudicatario deve consegnare all'Amministrazione comunale prima dell'attivazione del servizio copia delle polizze assicurative di cui ai commi precedenti, a conferma dell'adempimento dei suindicati obblighi. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.

6. La Ditta è tenuta a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

1. Il prezzo di aggiudicazione sarà soggetto a revisione sulla base di richiesta motivata da parte dell'aggiudicatario recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa in caso di modifiche al contratto collettivo nazionale e territoriale applicato ai lavoratori impiegati nell'appalto che comportino variazioni del costo non inferiori al 10%.

2. Si applicheranno comunque i criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP. AA.

ART. 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi, alle condizioni e nei termini indicati dall'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, mediante procedura negoziata, servizi supplementari che si rendano necessari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, il cui valore complessivo stimato non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

2. L'Amministrazione può richiedere, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario, un aumento o una riduzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. La Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere l'ulteriore servizio alle stesse clausole, condizioni e prezzo di aggiudicazione.

3. L'Amministrazione può disporre per il tramite del RUP, la sospensione delle prestazioni previste dal contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui anche l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione superi i sei mesi complessivi, la Ditta può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; nel caso in cui l'Amministrazione si opponga, la Ditta ha diritto alla riduzione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta negli altri casi.

4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D. Lgs 6/11/2011 n. 159, qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio per motivi di interesse pubblico, l'ente appaltante si riserva la facoltà di recesso dal contratto d'appalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 commi 1 e 3 del D. Lgs 50/2016 e previo preavviso non inferiore a 20 giorni.

ART. 15 - VERIFICHE DI CONFORMITA'

Al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016

ART. 16 - CASI DI FORZA MAGGIORE

1. L'erogazione del servizio, deve essere continua, regolare e senza interruzioni, fatte salve esclusivamente le interruzioni dovute a causa di forza maggiore (*es. necessità di tutela degli utenti; chiusure disposte dalle autorità competenti; consultazioni elettorali, ecc.*) che non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Qualora il servizio debba essere interrotto per causa di forza maggiore nessun corrispettivo è dovuto alla Ditta nè altra indennità di sorta.

2. L'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale, col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento, giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

3. Non sono riconducibili a cause di forza maggiore i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'aggiudicatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'amministrazione degli eventuali danni subiti.

ART. 17 – CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere i servizi oggetto del presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.

2. Considerata la natura del servizio oggetto dell'appalto non è ammesso il subappalto pena la risoluzione del contratto.

ART. 18 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

1. In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, la Ditta deve conformarsi a quanto disposto dalla L. n. 146/90, assicurando la continuità dei servizi essenziali sulla base delle norme che regolano la materia. In particolare la Ditta è tenuta a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima), alle istituzioni scolastiche e al Comune, la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi di cui al presente capitolato nel corso dello sciopero con preavviso scritto e con modalità idonee ed efficaci. In caso di sospensione dello sciopero la Ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

2. Nulla è dovuto alla Ditta per la mancata prestazione del servizio.

ART. 19 – SANZIONI E PENALITA'

1. In merito alle infrazioni agli obblighi che derivano dal presente capitolato o a eventuali disservizi l'Amministrazione comunale procederà a darne comunicazione scritta in merito all'aggiudicatario, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento potrà produrre eventuali controdeduzioni. In assenza di riscontro alla comunicazione o in caso di controdeduzioni ritenute non congrue, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- è applicabile una sanzione di € 1.500,00 per a) mancata sostituzione del personale nei termini previsti dal capitolato; b) irreperibilità del coordinatore o suo delegato prevista dall'art.4.5 del capitolato; c) ritardi ripetuti senza giustificato motivo rispetto all'orario definito (oltre 4 volte); d) imperizia, imprudenza e/o negligenza nell'espletamento del servizio; e) interruzione immotivata dell'attività; f) assunzione di iniziative non previste dal PEI e/o non concordate con il Comune e/o la scuola (Dirigente scolastico o suo delegato – Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale del Comune); g) mancato rispetto della continuità nel personale impiegato non imputabile a cause di forza maggiore; h) impiego di personale in sostituzione con qualifica non corrispondente a quella richiesta nel presente capitolato;.

- è applicabile una sanzione di € 500,00 per le inadempienze ritenute lievi (per lieve si intende tutto ciò che non rientra nelle inadempienze gravi sopra elencate) a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato. In caso di recidiva la penalità sarà prima raddoppiata, poi triplicata.

2. L'Amministrazione procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

3. Qualora la violazione di lieve entità non abbia provocato alcuna conseguenza, può essere comminata una mera ammonizione scritta.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. lgs. 50/2016 le seguenti ipotesi:

a) decadenza nei confronti dell'appaltatore dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

b) provvedimento definitivo emesso nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicata per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente appaltante, in forma di lettera raccomandata A.R. o pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

2. L'ente appaltante si riserva, inoltre, di disporre la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente, nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio nel termine dovuto;
- per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- per contravvenzione alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi al servizio;
- per reiterati inadempimenti;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

Nei casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. e anticipata via pec con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

3. In caso di risoluzione del contratto la Ditta è tenuta, salvo il risarcimento di ulteriori danni, nel rispetto degli obblighi contrattuali, a garantire la prosecuzione dell'appalto fino al subentro del nuovo gestore, ferma restando la facoltà dell'Ente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio imputando all'appaltatore le eventuali spese sostenute per garantire la prosecuzione del servizio. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Alla ditta aggiudicataria sarà dovuto soltanto il corrispettivo contrattuale spettante per le prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute.

4. L'aggiudicatario riconosce all'Ente appaltante il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

5. In caso di risoluzione del contratto per fallimento o per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Ente appaltante si riserva di interpellare progressivamente i concorrenti presenti in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la propria migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. All'importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

2. La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- fidejussione bancaria o assicurativa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

4. La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

5. La cauzione garantirà l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

6. La garanzia verrà svincolata nei tempi e nei modi previsti dal comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

7. Il pagamento della rata di saldo del contratto è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo delle medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio.

Art. 22 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. La stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa deve avvenire nei termini indicati dall'Ente appaltante nel rispetto della vigente disciplina.

2. Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non rispetti i termini prefissati e non concorrano motivi da essere valutati dall'Ente per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Pesaro.

Art. 24 – CLAUSOLA SOSPENSIVA

Il contratto, nelle more della acquisizione della documentazione prevista, sarà sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 11, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 essendo sottoposto a condizione risolutiva; l'Amministrazione procederà all'immediato recesso dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto nei limiti delle utilità conseguite, qualora le informazioni trasmesse dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura, non siano conformi alla vigente normativa in materia di tentativi di infiltrazioni mafiose.

Art. 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile e dalle altre norme statali e regionali in materia.

Per accettazione incondizionata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutti gli articoli del presente Capitolato d'oneri e specificatamente delle clausole contenute negli articoli:

ART. 2 - DURATA
ART. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 5 - PERSONALE
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 7 - CORRISPETTIVO – FATTURAZIONE
ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 9 - ONERI RETRIBUTIVI – PREVIDENZIALI – ASSICURATIVI
ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/2008)
ART. 11 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI
ART. 12 - RESPONSABILITA' – COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO
ART. 16 - CASI DI FORZA MAGGIORE
ART. 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO
ART. 19 - SANZIONI E PENALITA'
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA
ART. 22 –SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
ART. 23 - FORO COMPETENTE

QUADRO ECONOMICO APPALTO
ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ED
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
2018-2021
al netto dell'IVA al 5%

Costi personale	220.000,00
Sicurezza per rischi interferenziali	0,00
Totale annuale	220.000,00
Totale quadriennale	880.000,00

